



## DELIBERA N.16 DEL 29/10/2013

### Regolamento attività di videosorveglianza

#### Il Consiglio di Istituto

- **Visto** il D. lgs n. 196/2003 (codice privacy) e i principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità in esso sanciti che devono informare ogni trattamento di dati personali;
- **Rilevato** che Il Codice privacy deve essere applicato integralmente alla videosorveglianza, soprattutto laddove prevede che il trattamento (in questo caso la ripresa delle immagini con o senza registrazione, deve essere contenuto e limitato agli scopi effettivi ed alle necessità concrete;
- **Rilevato** che l'installazione di sistemi di videosorveglianza presso istituti scolastici deve garantire "il diritto dello studente alla riservatezza" (art. 2, comma 2, d.P.R. n. 249/1998) e tenere conto della delicatezza dell'eventuale trattamento di dati relativi a minori;
- **Visto** il Provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante datato 8 aprile 2010 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010, nonché il Parere 2/2009 sulla "Protezione dei dati personali dei minori (Principi generali e caso specifico delle scuole)", adottato l'11 febbraio 2009 dal Gruppo di Lavoro articolo 29 sulla protezione dei dati personali, e la guida del Garante della Privacy "La privacy tra i banchi di scuola";
- **Visto** il Provvedimento del Garante della privacy n. 230 dell'8 maggio 2013

#### Considerato che

**a)** come affermato dal Parere n. 2/2009 citato, i sistemi di videosorveglianza possono essere autorizzati "*... se necessari e se l'obiettivo non può essere raggiunto con altri mezzi disponibili meno intrusivi ...*";

**b)** nel caso specifico, documentalmente riscontrabile, la scuola opera in un contesto ambientale "difficile", vi sono stati precedenti episodi di effrazione notturna, in particolare con accessi attraverso le scale di sicurezza esterne con conseguenti danneggiamenti alle porte ed atti vandalici, anche sui muri dell'edificio e lungo la recinzione, che hanno dimostrato che misure definite potenzialmente meno invasive sono state oggettivamente insufficienti, anche tenuto conto delle dimensioni particolarmente estese della struttura scolastica;

**c)** ma ancora, si rappresenta, di estrema importanza, che l'edificio scolastico ha una porta principale di accesso e 22 uscite di sicurezza, (17 per la scuola e 5 per la palestra) e che l'ingresso e la relativa postazione dei collaboratori scolastici consentono una osservazione parziale e limitata alla porta principale, rimanendo completamente privo di controllo tutto il perimetro con i suoi 22 accessi di sicurezza, tutti apribili a spinta dall'interno.

In tale situazione si pongono problemi di sicurezza (finalità diversa da quella della tutela della proprietà da atti vandalici e parimenti meritevole di tutela) rispetto all'ingresso di estranei -episodi spesso verificatisi- **anche durante l'orario di funzionamento della scuola**. Gli esiti di questa mancata sorveglianza potrebbero prodursi in modo negativo sulla incolumità degli studenti affidati alla tutela dell'istituto oltre che sulla tutela della struttura e dei beni presenti;

**d)** appaiono, pertanto, sussistenti tutti i requisiti che impone la normativa e, nello specifico, quelli di necessità e proporzionalità con riguardo al sistema di videosorveglianza con registrazione delle immagini, durante l'intero arco della giornata, all'entrata e all'uscita della scuola e negli spazi in cui possono circolare persone esterne alla popolazione scolastica; operando in tal modo, infatti, è possibile garantire la sicurezza nei confronti di minacce *esterne*, provenienti da soggetti non facenti parte della popolazione scolastica e che potrebbero introdursi nell'area della scuola. Al riguardo il sistema di videosorveglianza viene conformato in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi, e in modo da cancellare periodicamente e automaticamente i dati eventualmente registrati.

**ADOTTA**  
**IL SEGUENTE REGOLAMENTO**

**Descrizione strutturale dell'Istituzione scolastica**

L'IIS " G. MARCONI" di Siderno è costituito da un immobile costituito da un edificio a due piani fuori terra oltre una palestra; il tutto delimitato da un'area definita da apposita recinzione ed aperta a due vie d'accesso (viale Sasso Marconi e Circonvallazione NORD) su due fronti. La via d'accesso principale (viale Sasso Marconi) è costituita da due accessi, con cancello carrabile, uno dei quali di norma rimane sempre chiuso. L'altro cancello, dispone di un cancelletto incorporato, utilizzato ai fini pedonali; quello pedonale resta aperto dalle ore 7.30 alle ore 8.00 per consentire l'ingresso di studenti, docenti e personale ATA; dopo il detto orario viene aperto previa identificazione durante l'orario delle lezioni; il passaggio pedonale viene riaperto alla fine dell'attività didattica. Il passaggio carrabile resta chiuso a meno di casi eccezionali di necessità. La seconda via d'accesso (Circonvallazione NORD) ha due accessi carrabili, con cancelli scorrevoli dotati di motorizzazione elettrica attivabile con telecomando a distanza, uno dei quali, di norma in orario scolastico rimane sempre chiuso, mentre è utilizzato come passaggio pedonale, in orario pomeridiano, dalle società sportive che utilizzano la palestra; mentre l'altro viene utilizzato per accedere al cortile destinato a posteggio ad uso esclusivo del personale della scuola e degli alunni.

**Art. 1** L'attività di video sorveglianza e di registrazione delle immagini è svolta nell'osservanza della normativa vigente, assicurando il rispetto dell'esplicito divieto che le immagini registrate possano direttamente o indirettamente avere interferenze nella vita privata dei soggetti interessati e tutelando la dignità delle persone riprese.

L'istituto garantisce che le immagini non siano in alcun modo impiegate come strumenti di sorveglianza a distanza dei docenti, del personale ATA, degli studenti e di altri utenti, sia riguardo alle attività da essi esercitate all'interno dell'istituto, sia con riferimento alle abitudini personali.

**Art. 2** Il titolare del trattamento dei dati derivati dall'attività di video sorveglianza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del Codice in materia di dati personali è il Dirigente Scolastico.

Il titolare, in esecuzione del codice predetto, nomina uno o più incaricati responsabili (che possono operare anche disgiuntamente) delle operazioni relative al trattamento dei dati rilevati e conservati nel corso dell'attività di video sorveglianza e gli operatori della postazione video.

Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento;

Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite;

I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.

Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.

Il responsabile custodisce le chiavi per l'accesso alla console di controllo e le chiavi degli armadi per la conservazione delle cd/dvd o altro supporto informatico.

Il responsabile, inoltre, vigila sulla conservazione delle immagini e sulla loro distruzione al termine del periodo previsto per la conservazione delle stesse; assicura l'esercizio del diritto di accesso ai dati da parte dell'interessato o delle autorità competenti.

Sia il responsabile che gli addetti dovranno essere formati sui contenuti normativi in materia di privacy e sulle procedure successivamente indicate.

**Art. 3 Modalità di esecuzione dell'attività di videosorveglianza con registrazione**

Il sistema di videosorveglianza è in funzione nei giorni lavorativi, con registrazione delle immagini, **in modo continuativo**. In occasione di festività o chiusure dell'istituto scolastico la registrazione delle immagini si protrarrà per tutto il tempo di dette chiusure.

Le immagini, registrate in un apposito hard disk dislocato nella portineria, vengono mantenute di norma non oltre 72 ore dal momento della loro registrazione, dopodiché le stesse vengono automaticamente cancellate dalle immagini dei giorni seguenti.

**Art. 4 Modalità di esecuzione dell'attività di videosorveglianza senza registrazione**

E' fatto divieto di utilizzare le telecamere per un' attività generica di sorveglianza durante l'orario scolastico. Nell'orario di funzionamento dell'istituto il sistema di videoregistrazione verrà utilizzato solo per rendere visibile dalla portineria i due accessi principali pedonale e carrabile di viale Sasso Marconi nonché l'area adibita a parcheggio.

**Art. 5 informativa breve**

Le telecamere, in numero di 16 (di cui 2, la numero 15 e la numero 16, attualmente guaste) sono installate all'esterno dell' edificio nonché rivolte all'interno del cortile. In prossimità di tutte le telecamere è apposta idonea segnaletica (informativa breve) atta ad informare i soggetti dell'eventuale attività di videosorveglianza.

**Art. 6 Informative ai genitori**

L'istituzione scolastica garantisce un'informativa completa con tutti gli elementi di cui all'art. 13 comma 1 del codice privacy, affinché i soggetti interessati possano prendere visione delle modalità e finalità relative al trattamento, in caso di registrazione delle immagini.

**Il presente Regolamento viene inserito nel Regolamento Interno d'Istituto per formarne parte integrante e sostanziale.**